

167

Op. II  
Con preghiera di un cenno su questi lavori

Al Signor  
D. Bibliografo  
G. B. P. S.

Al Signor

DEI MANICOMI CRIMINALI

E

DI UNA LACUNA

NELL' ODIERNA LEGISLAZIONE

DEL

DOTT. AUGUSTO TAMBURINI



REGGIO NELL' EMILIA

TIPOGRAFIA DI STEFANO CALDERINI

1876.

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio

(Estratto dalla *Rivista sperimentale di Freniatria e Medicina Legale*  
Anno II, Fascicolo -III-IV).

I.

Poche istituzioni furono, io credo, reclamate con tanta insistenza e dichiarate a più riprese di massima urgenza, quanto quella dei Manicomî criminali. Domandata dapprima, fra noi, dai soli medici alienisti, da Lombroso (1), da Biffi (2), da Bonacossa (3), Monti (4), Cappelli (5) ecc., i quali portarono alla questione ricco contributo di osservazioni e di studi, appoggiata caldamente dal Beltrani Scalia nella sua ottima *Rivista di discipline Carcerarie*, vâ oggi guadagnando terreno anche fra quelli che finora ebbero sì poche idee in comune coi medici: vogliam dire fra i giurisperiti. Così vedemmo i lavori dei nostri alienisti presi in considerazione ed appoggiati nella *Rivista Penale* del Lucchini, nell' *Archivio giuridico* del Prof. Serafini, ecc. E fu poi con vivo piacere che vedemmo il nostro sommo criminalista, il Prof. Carrara, quasi presentire una tale istituzione, sulla quale egli certo non conosceva gli studi degli alienisti, quando scriveva al Prof. Livi (6). « Bisognerebbe che la « dottrina penale facesse un progresso, e inventasse una forma di « coercizione, che a rigore di termini non fosse pena, ma che pre- « servasse la società dai pericoli dei mezzi matti, senza consegnare « questi infelici alla galera perpetua ». E gli alienisti non si sono mai stancati d' insistere su questo tema. La Società freniatrica Italiana, nel congresso del 1874, adottava, sulla proposta del Dott. Biffi,

(1) Lombroso. Sull' istituzione dei Manicomî criminali. Milano 1872.

(2) Biffi. Sui provvedimenti che occorrerebbero in Italia per delinquenti pazzi. Milano 1872.

(3) Bonacossa. Nota sulla circolare emanata dal Ministero dell' Interno ai RR. Prefetti. Torino 1872.

(4) Monti. Sulla sistemazione di un Manicomio criminale. Forlì 1873.

(5) Cappelli. Sulla necessità de' Manicomî criminali nel Regno d'Italia. Milano 1873.

(6) Carrara. I periti alienisti nel foro. (*Rivista Sperimentale di Freniatria e Medic. Leg.* 1875. Fasc. IV.-V.).

fra i temi del futuro congresso, quello di uno studio completo sui Manicomî criminali, che ne dimostrasse « la necessità, il numero che « ne occorrerebbe fra noi, le condizioni materiali e morali dell' im- « pianto, e dell' andamento, le condizioni somatiche e morali degli « individui da ricoverarvi, le modalità della loro ammissione, le « cautele della dimissione ecc. », e ne incaricava dello svolgimento i Dottori Biffi, Lombroso e Virgilio. E anche il Congresso medico internazionale di Bruxelles (Sett. 1875) emise voto favorevole per la istituzione di appositi Ospizi pei pazzi delinquenti. Anche Ziino (1) e Tamassia (2) in recenti pubblicazioni fanno cenno della necessità di tale istituzione; e finalmente il Prof. Lombroso, nella sua bellissima opera sull' Uomo delinquente, rifà uno studio completo sui Manicomî criminali, considerandoli anche sotto nuovi punti di vista.

Come coronamento di tutti questi studi, e di queste insistenti richieste, si è detto e ripetuto che la Direzione generale delle Carceri era favorevole all' attuazione di almeno un Manicomio Criminale in Italia. Infatti il Ministro dell' Interno diramava nel 1872 una circolare ai Direttori dei Manicomî Italiani per sapere « di che distribu- « zione e di quali altre specialità dovrebbe andar munito un locale « da destinarsi utilmente alla cura dei detenuti alienati »; e in seguito richiedeva annualmente ai Direttori dei Manicomî e a quelli dei Bagni penali, una statistica particolareggiata degli alienati criminali che si trovavano nei rispettivi stabilimenti. Ma d' allora in poi non si è fatto un passo di più verso l' attuazione (3).

Io non tacerò che, come qualunque altra nuova istituzione, anche quella dei Manicomî criminali ha incontrato oppositori. Il Wiedemeister (4) vi scorge la possibilità di frequenti lesioni alla giustizia,

(1) Ziino. Sulle cause che escludono o diminuiscono la imputabilità secondo l' ultimo progetto del Codice Penale. Napoli 1874.

(2) Tamassia. Il nuovo codice penale Italiano e la pazzia parziale. (*Riv. Speriment. di Fren. e Med. Legale* 1876. Fasc. II.)

(3) A noi consta che nel promuovere tali pratiche aveva influito moltissimo l' opinione personale dell' ex-Direttore generale delle Carceri, Comm. Cardon, che era assai favorevole a mettere in pratica tale istituzione. Potremo sperare altrettanto dalla nuova Direzione?

(4) Wiedemeister. Specialasyle für verbrecherische Irre (*Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie* 1871).

pel rischio di tener reclusi pazzi delinquenti guariti, e riporta scene sanguinose, che avvengono nei Manicomî criminali d' Inghilterra, per indicarne gli inconvenienti nella pratica. Anche un mio egregio amico, reduce da un viaggio all' estero, mi partecipava d' esser tornato assai poco edificato riguardo all' andamento di qualche Manicomio criminale da lui visitato. Ma naturalmente le attuazioni imperfette e gli inconvenienti che in esse possono qua e là verificarsi, nulla tolgono alla giustezza delle istituzioni; la questione principale si è, se una istituzione è necessaria, e questo nel caso nostro è indubbiamente dimostrato: quindi deve dimostrarsi se è urgente, e a questa tesi intendiamo anche noi portare il nostro contributo. Quanto all' attuazione pratica è appunto sugli inconvenienti che si verificano in altri paesi, che val la pena di ammaestrarsi, per guardarcene nell' attuarla noi.

Non è nostro intendimento svolgere qui completamente il tema dei Manicomî criminali. In altro lavoro sullo stesso argomento (1) lo abbiamo studiato sotto i vari suoi punti di vista, vogliamo solo qui considerarlo sotto alcuni riguardi, su cui non si è forse abbastanza insistito, e che ne mostrano la grande urgenza, anche dal lato medico-legale.

Che i Manicomî criminali siano, prima d' ogni altra cosa destinati a ricoverarvi i delinquenti, che nel subire la pena impazzirono, è da tutti ammesso, ed è attuato nei Manicomî criminali già esistenti di Broadmoor, di Bedlam, di Fisherton (Inghilterra), di Perth (Scozia) di Dundrum (Irlanda), di Auburn (America) ecc. È perciò con meraviglia che vedemmo propugnare un' opinione affatto contraria dal Dott. Roggero, (2), il quale nella *Rivista di Discipline Carcerarie* ha preso a combattere le idee sostenute dal Prof. Lombroso e da me su questo soggetto, e, pure accettando l'idea del Manicomio criminale, ritiene doversene escludere i delinquenti divenuti pazzi, poichè questi, egli dice, possono esser benissimo tratti e curati nelle Case di Pena. Noi ci limiteremo qui ad accennare che, stante l' impossibilità di attuare in una Casa di Pena quell' insieme di condizioni speciali, igieniche e terapeutiche, che si raccolgono in un Manicomio anche criminale, il delinquente alienato

(1) Tamburini. I Manicomî criminali, (*Riv. di Discip. carcer.* Roma 1873).

(2) Roggero. Sui pazzi delinquenti in Italia (*Riv. di Discipl. carcer.* Roma 1875).

trattenuto in una Casa di Pena subirebbe uno svantaggio immeritato di fronte agli altri alienati, mentre vi richiederebbe poi un servizio sproporzionato all'effetto utile che egli ne potrebbe ritrarre, e sarebbe assai facilmente di disturbo, stante le tendenze pericolose che hanno generalmente i pazzi delinquenti in confronto agli altri alienati. Certo non pretendiamo che certe alienazioni di breve durata, od affatto innocue, non possano essere anche trattenute e curate in una Casa di Pena, ma la necessità del Manicomio vige pei delinquenti impazziti, come per tutti gli altri pazzi.

Ma vi sono altre categorie d'alienati, pei quali urge anche di più la istituzione dei Manicomî criminali.

Si presentano di frequente ai periti alienisti individui, nei quali o è assai arduo stabilire se furono mossi a delinquere da impulsi morbosi o da perversità d'animo, oppure si rilevano caratteri tali da doverli collocare tra quelle forme intermedie fra il delitto e la pazzia (zona intermedia di Maudsley), in cui è mescolato dell'uno e dell'altro, ma non è possibile stabilire dove quello termina e dove questa cominci, quale dei due prevalga e in quale misura. Finalmente ne avviene d'imbatteci talora in forme morbose decise, nette, che la scienza ha da tempo riconosciute, descritte, determinate, ma che non sono entrate nella coscienza popolare, la quale, in fatto di condizioni mentali, si erige, specialmente coi giurati, a giudice supremo e inappellabile, come di cosa di sua naturale competenza. Queste forme sono: le pazzie limitate a un certo ordine di idee o di sentimenti, o alla sola facoltà volitiva, come le monomanie intellettive, affettive, impulsive, e finalmente quella forma pur troppo abbastanza frequente, e altrettanto quasi sempre disconosciuta nella sua indole morbosa, che è la pazzia morale. Or bene in tutti questi casi i rappresentanti della legge sono quasi sempre agli antipodi coi medici alienisti: essi si scagliano a gridare che sono innovazioni scientifiche, che finiscono col sovvertire ogni idea del bene e del male: che dichiarando non imputabili tali individui si fomenta e si sfrena il delitto, che sa di potersi riparare dietro l'argine della non responsabilità: che si toglie ogni freno all'infuriare delle passioni ecc. Or bene ciò che muove principalmente questi egregi magistrati nell'inveire in siffatto modo,

non è tanto, e non è sempre, sfiducia verso la scienza o ignoranza di essa, quanto, lo confessano lealmente essi stessi, timore del pericolo che corre la società col ritorno in seno ad essa di individui che, malati o rei, sono sempre eminentemente pericolosi. Naturalmente la loro parola facile e circondata da tutti i prestigî dell'eloquenza colpisce l'animo dei giurati, che ne subiscono tutta l'influenza e ne consegue quasi sempre la dichiarazione per parte di questi della assoluta imputabilità, o al più di quella imputabilità parziale, che è stata così bene combattuta dal Tamassia e dal Livi (3), e che, pur riconoscendo in un imputato uno stato di alienazione mentale, lo colpisce però con una condanna, minore sì, ma pur sempre infamante, quando quella che grava sul reo. È vero che per questi il paragrafo 2° dell'Art. 63 del Progetto di nuovo Codice Penale dà facoltà al Giudice di far scontare la pena in una Casa di Custodia, ma questa è pur sempre un luogo di pena, da cui ogni concetto di malattia e di cura è affatto escluso.

Ora quando magistrati e giurati sapessero che per tutta questa disgraziata serie di individui esistono appositi Stabilimenti, destinati a conciliare la sicurezza sociale colla cura e la protezione che si deve a chi non è sano di mente, luoghi che senza essere una Casa di Pena, ne hanno però tutta la sicurezza e la disciplina, che non rappresentano una punizione ma bensì una custodia e soprattutto una difesa dalle loro pericolose tendenze, dovrebbe naturalmente, pare a noi, cessare ogni conflitto nell'animo loro. I casi dubbî fra reità e pazzia, gli stati intermedi fra queste due condizioni, così lontane fra loro nell'apprezzamento che se ne fa, e pur realmente così affini in tanti lati della loro natura intima, sarebbero interpretate e giudicate nel modo più conforme all'umanità e alla giustizia, che dimandano soprattutto che non sia condannato chi non si può a giusto rigore considerar colpevole. E i casi, in cui i Giudici o i Giurati, sebbene quasi sempre contro il parere dei Periti alienisti, i quali stanno oggi quasi tutti per la irresponsabilità totale, pure non accorderanno che la parziale imputabilità, troveranno nel Manicomio criminale il luogo adatto in cui scontare quella, che malgrado si

(3) Tamassia l. c. — Livi. - *Riv. di Fren. e Med. Legale* 1876 F. 2 pag. 243.

infigga loro come pena, pure non può essere razionalmente considerata che come custodia, e in cui almeno sarà tenuto conto di quel fattore dell'azione incriminata, che è l'elemento morboso del processo psicologico che la produsse, elemento di cui, colla reclusione nel Carcere o nella Casa di Custodia, come si fa ora, pur dopo averlo ammesso, non si tiene più conto alcuno. E cesserebbe la ragione più potente nei magistrati per non accettare quelle forme morbose, che noi medici non abbiamo certo creato, ma che si sono rese purtroppo così frequenti, che noi per i primi dichiariamo eminentemente e permanentemente pericolose, per le quali anzi domandiamo per i primi tutte le garanzie, tutte le cautele per la sicurezza della società. Queste forme troverebbero il loro ambiente naturale in tali Ospizi, dove sarebbero sottoposte a quel trattamento morale, e possibilmente terapeutico, che la scienza consiglia per questi sciagurati.

Noi riferiremo qui qualche esempio, che, meglio d'ogni ragionamento, valga a mostrare come in certi casi il Manicomio criminale possa essere l'unica soluzione possibile d'un problema pratico abbastanza difficile.

1. Abbiamo ora sotto osservazione un contadino di 31 anni, che ha subito di già ben 13 processi per furti qualificati. Non ha molto usciva dal carcere, dopo aver scontato con parecchi mesi la pena di otto di questi reati (dei quali i medici periti lo avevano dichiarato parzialmente responsabile), e in poco tempo ne commetteva di poi altri cinque. Ebbene in costui, mentre non v'è ombra di delirio, mentre v'è la piena coscienza delle proprie azioni e delle loro conseguenze, però l'esame il più superficiale mostra già a prima vista che le sue facoltà mentali, poco sviluppate naturalmente, punto migliorate dalla nessuna educazione, sono tali da renderlo inetto a resistere all'istinto del furto eccitato dal bisogno. Egli sa di far male e se ne pente di poi, ma quando il bisogno lo preme non può a meno di rubare. Ora, qualunque sia il giudizio che potrà pronunziarsi sul più o meno di morboso che muove le sue azioni, quale sarà l'avvenire di quest'uomo? O è dichiarato colpevole e quindi condannato di nuovo a qualche mese di carcere, e, appena libero (l'esperienza della sua vita ce lo prova) tornerà a rubare, e quindi nuova carcere e poi nuovi furti e così di seguito. O non si potrà ottenere altro che farlo nuovamente dichiarare parzialmente responsabile, e, scontata la pena proporzionata, saremo di nuovo nello stesso caso. O finalmente si

giungerà a farlo ritenere assolutamente non imputabile per deficiente libertà di elezione, e allora sarà rilasciato libero, non essendo il caso di recluderlo in un Manicomio. perchè privo d'ogni traccia di delirio: nè, anche vi fosse recluso, vi sarebbe trattenuto a lungo, perchè nessuna Amministrazione Provinciale vorrebbe addossarsi il carico di mantenervi a permanenza un individuo tranquillo, ragionevole, che per tutta la vita sarà quello che è ora. — Poichè quindi la Casa di pena non lo vuole, perchè troppo malato, il Manicomio non lo può accettare perchè troppo sano, è necessario che la società si riprenda questo, come tanti altri simili disgraziati, palleggiandoseli periodicamente fra lei e la Giustizia, per subirne essa ad ogni modo il danno e la vergogna. Ora in tali casi quale altro espediente possibile, fuori d'una speciale Casa di custodia, che non sia nè luogo di pena, nè Manicomio comune, ma che partecipi della sicurezza e disciplina dell'uno, e delle cure fisiche e morali dell'altro? dove i casi non suscettibili di modificazione trovino almeno igiene, lavoro, umanità, e quei pochi capaci di favorevoli cangiamenti ricevano il conveniente trattamento curativo?

2. Avemmo per qualche tempo nel Manicomio di Reggio un giovane signore che portava in sé il triste retaggio del vizio, dell'eccentricità, del suicidio, della pazzia. Sottilissimo nel ragionare, fornito di singolare acume logico, sempre misurato nelle sue azioni e sempre eguale nel contegno, per la sua vita sregolata e le persecuzioni verso la famiglia, era già stato altre due volte recluso in altri Manicomii. In lui non appariva alcun delirio, e fu a mala pena se si poté scorgere qualche traccia d'idee di persecuzione, logiche però anche queste, perchè conseguenze del credersi uomo ritenuto pericoloso dal governo. Del resto in lui neppur ombra di affetti, nè di sentimenti morali; invece predominio eccessivo dei sentimenti egoistici, arroganza nel contegno, disprezzo ed odio verso tutto e verso tutti, continua tendenza a far male, a sovvertire gli altri, e introdurre disordini. V'era in lui a tratti spiccatissimi tutto quell'insieme di insensibilità e perversità morale congenita ed elevata al grado morboso, che caratterizza la pazzia morale. Tornato in libertà, passa un anno in mezzo ai più bassi strati sociali, in cui però si fa notare per le sue stranezze. Finalmente un giorno, per una futile questione, uccide un disgraziato, che egli non conosceva neppure. Processato, è giudicato dai periti affatto irresponsabile e recluso in un Manicomio. Se, come tutto fa ritenere, la malattia di cui egli è affetto lo accompagnerà per tutta la vita, qual triste inquilino non sarà egli mai in un Manicomio comune, e quanto non sarebbe più adatto ambiente disciplinare

e, se fosse possibile, educativo, per esso, un apposito Istituto organizzato da capo a fondo per tale sorta di sciagurati?

Quasi tutti quelli che si sono occupati dei Manicomî criminali hanno riconosciuta la necessità di recludere in esso anche quelli che, avendo commesso un misfatto in istato di pazzia, vengono riconosciuti non imputabili. Per essi vige la ragione della necessità di allontanare dai Manicomî comuni, che oggi si governano così umanamente col regime della dolcezza e della libertà, individui così pericolosi quali essi sono, e che per la loro tendenza quasi generale alla ripetizione degli atti dannosi, richieggono cautele e mezzi coercitivi, che per quasi tutti gli altri alienati possono essere sbanditi, o solo adoperati in via di eccezione. Noi non ci nascondiamo la gravità dell'obiezione mossa da alcuni (Biffi, Bonacossa), sulla non convenienza di assimilare nello stesso asilo i rei divenuti pazzi, coi pazzi che propriamente non furono mai rei, e crediamo quindi che, quando la istituzione potesse essere attuata nel modo conveniente, dovrebbero almeno due di tali Manicomî essere fondati, collocando in ciascuno di essi una sola di queste categorie così distinte; nel qual caso quello pei delinquenti impazziti potrebbe denominarsi Manicomio pei criminali o Manicomio penitenziario, e l'altro Casa di custodia sanitaria o Casa pei pazzi pericolosi. Tuttavia colle difficoltà che si incontrano in Italia, perchè certi progressi, invocati dalla scienza, siano posti in atto, e perchè chiedendo troppo non si avesse a rischiare di ottener nulla, noi potremmo contentarci intanto della istituzione di un solo, salvo a reclamarne la divisione in due o più Ospizi distinti, quando, fatta buona prova la istituzione, si scorgesse all'atto pratico la convenienza di moltiplicarli. Ma è a proposito di quelli che, avendo commesso qualche misfatto, sono riconosciuti non imputabili, che noi vogliamo far risaltare una lacuna che esiste nella nostra, come in altre legislazioni.

## II.

Quando un imputato di azione criminosa, sorto il sospetto di alienazione mentale, è sottoposto a giudizio medico, sia durante l'istruzione del processo, sia durante il dibattimento dinanzi alla

Corte, una volta pronunziato il parere medico in favore della non imputabilità, ed accettato questo parere dalla Camera di Consiglio o dal Giurì, l'individuo per legge viene liberato da ogni rapporto coll'Autorità Giudiziaria; questa non ha più ad occuparsi di lui, poichè la legge non le fornisce alcuna prescrizione riguardo al suo destino. Infatti il Codice penale Italiano finora vigente non dice altro se non che: (Art. 64). « Non vi è reato se l'imputato « trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia, o di morboso « furore ecc. »; ed altrettanto nel Progetto di nuovo Codice penale, che dice: (Art. 62). « Non è imputabile di reato colui che, nel « momento in cui commise il fatto, era in tale stato d'infermità di « mente da non avere la coscienza de' suoi atti, ovvero vi fu costretto « da una forza esterna, a cui non potè resistere ». (1) Qui dunque ha fine l'azione della legge, nè essa si prende più alcun pensiero di chi ha commesso il misfatto, nè dei pericoli ch'egli può nuovamente arrecare alla società tornandole in seno. In forza della mutezza della legge, della mancanza di ogni istruzione sopra un oggetto così importante, è assai di sovente avvenuto, e avviene tuttora, che

(1) Nel riportare questo articolo del progetto non potevamo a meno di unirci allo Ziino, al Maggiorani, al Lazzaretti, al Berti, nel deplorare l'inesattezza della formola che si era adottata per comprendere gli stati di mente che tolgono l'imputabilità: « la mancanza della coscienza dei propri atti », formola che rappresenta tutt'altro che un progresso, anche su quella del vecchio codice, che enumerando « l'imbecillità, la pazzia, il morboso furore e la forza irresistibile » sebbene poco scientifica, permetteva pure di collocare in quelle categorie quasi tutti i vari stati morbosi della mente. La mancanza di coscienza dei propri atti è il caso meno frequente a verificarsi nei pazzi che commettono atti criminosi, mentre poi l'aver tolto ogni senso psicopatico alla forza irresistibile, riducendola ad una causa puramente esterna, escludeva necessariamente dalla responsabilità tutti quei casi in cui la lesione colpisce solo la facoltà volitiva. È però con piacere che vediamo ora nel resoconto degli atti della Commissione nominata dal Ministero di Grazia e Giustizia per riesaminare il progetto di Codice penale, proposta la modificazione di quell'articolo in questo senso « Non è imputabile di reato colui che nel momento in cui commise il fatto era in tale stato da non avere la coscienza di delinquere, ovvero vi sia stato costretto da una forza alla quale non potè resistere. » Sebbene l'espressione coscienza di delinquere non sia al tutto chiara, e possa prestarsi nell'atto pratico a diverse interpretazioni ed applicazioni, e sebbene preferiremmo vedervi aggiunta, come hanno proposto Ziino e Berti, la mancata libertà d'elezione (che è pure nella formola del Codice Toscano 1853), tuttavia questo concetto si può ritenere incluso in quello della forza irresistibile, e benchè la stessa coscienza della criminalità dell'atto possa talora accompagnarsi colla pazzia, pure essa è assai migliore della formola antecedente. Ci rallegra lo scorgere anche in argomento così importante, qual è quello dell'imputabilità, riflettersi quello spirito di liberalismo scientifico che ha fatto proporre alla Commissione stessa la cancellazione dal nostro Codice della pena di morte.

l'individuo sia lasciato in libertà, in piena balia di sè stesso. Ed è naturale che il timore delle conseguenze di tale liberazione abbia, come accennammo già, influito assai di sovente, nei casi dubbî, sull'animo dei giudici o dei giurati, per far cadere la bilancia dal lato meno favorevole a quanto era richiesto della Scienza e dovuto all'umanità; e noi per lo stesso motivo comprendiamo benissimo l'accanimento con cui i rappresentanti della legge si fanno a perseguire questi disgraziati, che pur tanti fatti concorrono a mostrare non rei, e ad inveire contro le affermazioni leali della scienza. Al pensiero dei pericoli che per essi corre la società, coll'idea dell'impunità, dietro la quale costoro, che pur serbano ancora tanta apparenza e spesso realtà di forza raziocinante, possono trincerarsi per commettere altri misfatti, la coscienza di chi deve giudicare, posta fra il diritto della giustizia e il timore di funeste conseguenze, ricorre a dei mezzi termini per emettere di quei verdeti strani e di quelle condanne inconseguenti, che, se colpiscono un reo sono d'una inqualificabile indulgenza, se un malato sono una mostruosità.

A sì forti inconvenienti sarebbe presto, noi reputiamo, posto riparo, ove la legge si occupasse della sorte di quegli individui, che sono prosciolti dall'accusa per riconosciuta irresponsabilità da alienazione mentale, e dei provvedimenti necessari a che la società sia protetta dai pericoli che essi possono arrecarle. È vero che oggi queste liberazioni inconsulte di esseri pericolosi sono assai rare; è vero che delle precauzioni vengono prese riguardo a tali individui, ma ciò lo si fa *extra legem*, senza che nessuna disposizione legislativa autorizzi, imponga anzi come dovrebbe, il farlo. E chi si adopra a che si ponga tale riparo, chi dà la mossa ad ovviare a questa lacuna della legge, diciamolo pure apertamente, poichè è la pura verità, sono i medici, i medici alienisti periti, i quali sebbene non dimandati, uscendo anzi dalle attribuzioni loro affidate come periti, si dan sempre premura di richiamare con insistenza, prima di chiudere le loro relazioni scritte od orali, l'attenzione dei Magistrati sulle qualità pericolose di questi individui: se essi li riconoscono ancora malati dichiarando assolutamente necessario che siano collocati in luoghi di cura per essi e di sicurezza per gli altri; oppure, se non vi riconoscono più traccia di malattia in corso, ma vi scorgono qualche segno che

accenni alla possibilità che, date certe occasioni, le tendenze morbose si riaccendano e gli atti pericolosi si ripetano, domandano insistentemente che siano custoditi in modo da proteggere la società, sinchè almeno tali segni permangano. Che cosa fa allora il Magistrato? Dinanzi a questo avvertimento, che egli non ha richiesto, perchè nessun articolo del Codice glielo prescriveva, ad un avvertimento che si impone come una minaccia, sente nella sua coscienza l'obbligo morale di prendere un provvedimento. Ma la legge non gli dà istruzione alcuna in proposito. Egli d'altronde non può ritenere in carcere l'individuo, perchè è riconosciuta la sua non reità, non può mandarlo al Manicomio, perchè ogni sua ingerenza su lui è terminata dal momento che fu dichiarato non imputabile, e perchè il suo invio al Manicomio non può esser fatto che dall'Autorità Amministrativa. Tutto ciò che egli può fare in questo caso è di muover pratiche presso l'Autorità Amministrativa, perchè procuri il suo invio al Manicomio, trattenendolo intanto, indebitamente però stando alla legge, nel carcere, sinchè le pratiche non sieno compiute. E se l'individuo è facoltoso in modo che non spetti tale invio neppure all'Autorità Amministrativa, ma il suo mantenimento debba essere a carico della famiglia? Il Magistrato non può imporre a questa di collocarlo nel Manicomio, perchè la legge non ve lo autorizza: egli non può ricorrere all'Autorità di Pubblica Sicurezza, perchè vi provveda essa, se non nei casi in cui il pericolo sia imminente; e fuori di questo raro caso? La famiglia facoltosa può ben riprenderselo e rimetterlo in società, salvo ad esser costretta alla sua reclusione nel Manicomio, quando egli sia di nuovo coi fatti divenuto pericoloso a sè o agli altri.

Ora, domandiamo noi, e in un caso e nell'altro la stessa qualità di individuo più o meno prossimamente pericoloso, non dovrebbe essere bastante perchè la legge continuasse od occuparsi di lui, anche dopo dichiarato non responsabile? Quale garanzia massima non è per la società, quale obbligo più stretto di sorveglianza, di cautela di resistenza alle richieste incessanti delle famiglie per la dimissione, non è alla Direzione del Manicomio una reclusione decretata dalla Autorità Giudiziaria, in confronto a un invio ordinato da quella Amministrativa, o domandato dalla famiglia? La Legge Toscana, con



una disposizione molto provvida, che garantisce a un tempo la libertà individuale e la responsabilità dei Direttori de' Manicomî, impone anzi che qualunque ammissione o dimissione di alienati dall' Ospizio non sia fatta che previo decreto dell'Autorità Giudiziaria. Ora questa lodevolissima disposizione, che meriterebbe di far parte della futura Legge Italiana sugli alienati e sui Manicomî, dovrebbe almeno essere adottata pei casi in cui la sicurezza sociale corre tanto rischio di venir turbata.

Interprete del bisogno di un tale provvedimento è stato il Gallard al Congresso internazionale di Bruxelles nel Settembre 1875. Egli già da molti anni aveva invocato per la legislazione francese una tale disposizione (1), e, dopo aver ottenuto che il Congresso di Bruxelles adottasse il suo voto, ne ha nuovamente chiarito e svolto il concetto innanzi alla Società di Medicina Legale di Parigi (2). Ecco il testo adottato dal Congresso di Bruxelles nella V<sup>a</sup> e VII<sup>a</sup> Sezione (Psichiatria e Medicina Legale) sul rapporto del Dott. Ingels, come disposizione che sarebbe desiderabile venisse introdotta nei Codici di tutte le nazioni. « Ogni volta che un atto criminoso o delittuoso è « stato commesso da individuo riconosciuto irresponsabile in causa di « alienazione mentale, il Giudice, dopo riconosciuta e dichiarata la « non colpabilità, dovrà ordinare la sua reclusione in un asilo deter- « minato, d'onde non potrà uscire che in virtù d'un'altro giudizio « in contraddittorio al primo ».

Questa reclusione, come osserva giustamente Gallard, senza essere una pena, ma una semplice misura di sicurezza e di cura, avrebbe però anche tutta l'efficacia d'una pena nel senso preventivo, come remora a tutti quelli che potessero pensare a valersi della irresponsabilità per restare impuniti nei loro atti criminosi.

Per semplificare l'applicazione pratica di un tale principio, Gallard, dietro parere del Lefort, Consigliere alla corte d'Appello di Parigi, propone di assimilare l'alienato incosciente al minore che

(1) Gallard - Crime commis par un epileptique: irresponsabilité. (*Union médicale* 1861).

(2) Gallard - Note sur les dispositions législatives, qu'il conviendrait de prendre afin de protéger efficacement la Société contre les actes violents des aliénés et des epileptiques reconnus dangereux (*Annales d'Hygiène et Médecine Légale Mars 1876*).

ha agito senza discernimento, e di applicargli le disposizioni legali che vigono per quest'ultimo; Infatti l'art. 66 del Codice Francese dice: « Lorsque l'accusé aura moins de 17 ans, s'il est décidé qu'il « a agi sans discernement, il sera acquitté; mais il sera, selon les « circonstances, remis a ses parents, ou conduit dans une maison de « correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'an- « nées que le jugement déterminera, et qui, toutefois, ne pourra « excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année. »

Ora il Gallard propone di aggiungere a quest'articolo un paragrafo addizionale in questi termini. « Lorsque par suite de l'état « mental de l'accusé, il aura été décidé qu'il est irresponsable, « il sera acquitté; mais il devra être conduit dans une maison de « santé, ou dans un hospice déterminé par le jugement, pour y être « soigné et détenu jusqu' a son entier rétablissement. Ce jugement « entraînera nécessairement l'interdiction de l'accusé, dont la mise « en liberté ne pourra être ordonnée que par un autre jugement, « rendu suivant les formes exigées par la loi pour la main-levée « de l'interdiction. » (Code civil, art. 512; — Code de procédure, art. 896).

Lombroso a pag. 243 del suo libro sull' Uomo delinquente fa la stessa proposta, riportandosi all' Art. 88 del Codice penale vigente, che dà facoltà al Tribunale di ricoverare il minore di anni 14, che ha agito senza discernimento, in uno Stabilimento pubblico di lavoro: ed egli formula la sua proposta in questi termini: che si ordini « la custodia fino a completa guarigione, in case apposite di « salute, di coloro che commiserò reati in istato di pazzia, o di altra « infermità che possa, anche in leggier grado, impedire l'uso della « ragione e della volontà ».

Il progetto del nuovo Codice penale Italiano, alla custodia dei maggiori di 9 anni e minori di anni 14, che hanno agito senza discernimento nel commettere un reato, provvede col seguente articolo.

« Quando non risulti che l'imputato abbia agito con discerni- « mento, il Giudice può ordinare che sia collocato in una casa di « educazione e di correzione, per un tempo non eccedente la maggior « età, ovvero sia consegnato ai parenti, o a coloro che hanno obbligo

« di provvedere all'educazione del minore, affinchè vegliano sulla condotta di lui sotto pena ecc. »

Ora perchè la legge dovrà occuparsi delle garanzie da prendere pel minore che ha agito senza discernimento, e non pensare menoamente a quelle, tanto più necessarie, per l'adulto che ha agito, può dirsi, nello stesso stato di mente? (1)

Noi crediamo che per maggior semplicità potrebbe essere aggiunto all'Art. 62 (2) un paragrafo, che disponesse per quegli che ha agito in istato di infermità di mente, in modo analogo al minore che ha agito senza discernimento, formulandolo presso a poco in questi termini:

« Chi è riconosciuto non imputabile per infermità di mente verrà per ordine dell'autorità giudiziaria ricoverato in un Asilo d'alienati, donde non potrà uscire che quando ne sia constatata la perfetta guarigione, e previo nuovo decreto dell'Autorità Giudiziaria. »

Naturalmente l'Asilo più conveniente, come già abbiamo fatto notare, per tali individui generalmente pericolosi è il Manicomio criminale, e sarebbe quindi desiderabile che l'adozione di questo emendamento legislativo trovasse la sua naturale attuazione pratica nella istituzione di questi Ospizi invano reclamata sinora.

Non ci nascondiamo che a questa misura di sicurezza, che fa recludere un individuo dopo che l'Autorità Giudiziaria lo ha dichiarato non colpevole, potrà essere mossa da alcuno l'accusa di costituire una violazione al diritto, alla libertà individuale. Ma non vi sarebbe ragione per cui quel diritto che ha d'altronde la Società di garantirsi, recludendoli, dai pazzi comuni, essa non dovesse esercitarlo per difendersi da quelli che con lesioni alle persone, alla proprietà ecc. ne hanno turbato l'ordine, e le si sono mostrati coi fatti più o meno gravemente pericolosi.

(1) Nel resoconto degli emendamenti arrecati (*Rivista Penale* Giugno-Luglio 1876) al progetto del nuovo Codice dalla Commissione Ministeriale, nominata con Decreto 18 Maggio 1876 allo studio di esso, vediamo che questa circostanza non si è presentata alla mente degli egregi revisori. Ora siccome essi hanno già finito i loro studi sul Libro I, che ora è stato dato in esame alla Commissione della Camera dei Deputati, è a questa che noi rivoliamo le nostre parole perchè voglia essa prendere in considerazione una circostanza di tanto momento.


(2) Art. che cogli ultimi emendamenti diviene 61.

A noi medici si muove spesso l'accusa di essere soverchiamente teneri pei criminali, di confondere di sovente il delitto colla pazzia, di voler scusare quasi ogni azione delittuosa. Noi protestiamo ancora una volta contro simili insinuazioni. Per noi, come sarà certo in avvenire per tutti, la pena deve perdere sempre più il carattere di vendetta, ed acquistare ognor più quello di difesa; ma, mentre noi reclamiamo, ogni volta che la scienza e la coscienza ce lo impongono, che i malati siano riconosciuti per malati e non per rei, siamo meno teneri e sentimentali di quelli stessi fors'anco che ci accusano, verso queste classi disgraziate. Prova ne sia che noi medesimi dimandiamo per i primi che questa stessa difesa, che vale a titolo di pena pel criminale, valga anche, ma a titolo solo di sicurezza e di cura, per tutti quelli che, riconosciuti irresponsabili delle loro azioni, possono essere di qualche pericolo alla società.



62891

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio



SCAFFALI ONLINE

<http://badigit.comune.bologna.it/books>

\*Dei manicomi criminali e di una lacuna nell'odierna legislazione / del dott. Augusto Tamburini

Reggio nell'Emilia : S. Calderini, 1876

Collocazione: VENTURINI J.00 00029 op. 11

<http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO1892323T>

Questo libro è parte delle collezioni della Biblioteca dell'Archiginnasio.

L'ebook è distribuito con licenza Creative Commons solo per scopo personale, privato e non commerciale, condividi allo stesso modo



4.0: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode>

Per qualsiasi altro scopo, o per ottenere immagini a risoluzione superiore contattare: [archiginnasio@comune.bologna.it](mailto:archiginnasio@comune.bologna.it)